

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

^^^

PER: LIONCINO VINCENZO (C.F.: LNCVCN90C23G309A), nato a Villaricca (NA) il 23/03/1990 e residente a Giugliano in Campania (NA) Via Oasi S. Cuore n. 44 (80014), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente -

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente-

OGGETTO: ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL D.D.G. M.I. – U.S.R. LAZIO NELLA PARTE IN CUI PREVEDE LA VALUTAZIONE “RIDOTTA ALLA METÀ” DEL SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE PARITARIE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 34,5 PUNTI, RISULTANTE DALLA VALUTAZIONE PER INTERO SIA DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI CHE NEGLI ISTITUTI PARITARI, AI FINI DELLA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE (I FASCIA – 24 MESI) PER IL PERSONALE A.T.A., PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO, PUBBLICATA IN DATA 05/08/2021 DALL'U.S.R. PER IL LAZIO – UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA IMMISSIONE IN RUOLO.

FATTO

L'odierno ricorrente è un dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di Collaboratore Scolastico attualmente in servizio presso l'I.C. "A.Fanelli - F.Marini" di



Ostia Antica.

In precedenza il ricorrente ha svolto incarichi di supplenza in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario non statali "I piccoli principi società cooperativa" di Giugliano in Campania (NA) nei seguenti periodi, come emerge dalla documentazione allegata in atti (**cfr. doc.ti 1 – 2: Estratto conto previdenziale INPS; Contratto di lavoro paritaria**):

- Dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 12 mesi;
- Dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 12 mesi;
- Dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 12 mesi;
- Dal 01/01/2018 al 20/06/2018: 5 mesi e 19 giorni.

Il ricorrente dichiarava altresì di aver prestato servizio in istituti scolastici statali, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, nei seguenti periodi, come risulta dai contratti di lavoro in atti (**cfr. doc. 3: Contratti di lavoro Scuole statali**):

- A.s. 2018/2019: dal 20/09/2018 al 24/09/2018 e dal 25/09/2018 al 30/06/2019: 9 mesi e 10 giorni;
- A.s. 2019/2020: dal 12/09/2019 al 30/06/2020: 9 mesi e 18 giorni;
- A.s. 2020/2021: dal 07/09/2020 al 08/05/2021 (data di presentazione della domanda): 8 mesi.

*

Con il **D.D.G. n. 173 del 23.04.2021** il Ministero dell'Istruzione-USR Lazio emanava il bando relativo al *"concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, utili per l'a.s. 2021/2022, personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali"* (**cfr. doc. 4: D.D.G. n. 173 del 23.04.2021**).

In particolare, secondo l'art. 1 del predetto bando, ai fini dell'inserimento nella permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, i candidati dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti:

"a) essere in servizio in qualità di "personale ATA a tempo determinato statale della scuola" nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui



concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre".

Nel medesimo bando l'Amministrazione indicava ulteriori requisiti di partecipazione: *"1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1); b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1); [...]e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".*

Pur tuttavia il ricorrente, dalla lettura dell'**allegato A/1 del predetto Decreto n. 173 del 23.04.2021** apprendeva - con estremo stupore - che il servizio prestato dal medesimo presso la scuola non statale paritaria, ai fini dell'attribuzione del punteggio



della graduatoria *de qua*, sarebbe stato valutato dall'Amministrazione resistente per la metà, subendo in tal modo un'evidente discriminazione rispetto ai colleghi che avevano invece prestato servizio presso la scuola statale.

In particolare l'**Allegato-A/1** (tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di collaboratore scolastico) prevedeva espressamente: "**B) TITOLI DI SERVIZIO: [...] 2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (2) (3) (4) (5): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. [...] (2) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso**".

Conseguentemente il Sig. Lioncino presentava la domanda relativa all'inserimento nella graduatoria permanente ATA (24 mesi) prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 (**cfr. doc. 5: Domanda di inserimento**).

Nella predetta domanda il ricorrente dava atto di essere in possesso del titolo di accesso per il profilo di "Collaboratore scolastico" ed indicava tutti i periodi di lavoro svolti come collaboratore scolastico nelle scuole statali e nelle scuole paritarie.

Con **D.D.G. n. 800 del 09.08.2021** il Ministero dell'Istruzione - USR Lazio pubblicava le graduatorie provinciali permanenti definitive di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 (**cfr. doc. 6: D.D.G. n. 800 del 09.08.2021**).

Dalla lettura della predetta graduatoria relativa al ruolo di "Collaboratore scolastico" il ricorrente apprendeva che l'Amministrazione aveva valutato per la metà il servizio svolto dal medesimo presso la scuola paritaria, collocandolo alla posizione n. 846 con il punteggio di 15,50:

000846	LIONCINO	VINCENZO	RM/014530	0,00	2,00	13,50	0,00	****	*****	*	*	***	15,50
23/03/1990	(NA)	*****											



Tale punteggio risultava palesemente illegittimo, atteso che il servizio svolto su scuola paritaria doveva essere valutato “per intero” dall’Amministrazione e dunque doveva essergli attribuito, per il solo servizio prestato nelle scuole paritarie, il punteggio complessivo di **21 punti**, calcolato sulla base del punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni nella seguente misura:

- Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (12 mesi): $0,50 * 12 = 6$;
- Dal 01/01/2016 al 31/12/2016: (12 mesi): $0,50 * 12 = 6$;
- Dal 01/01/2017 al 31/12/2017: (12 mesi): $0,50 * 12 = 6$;
- Dal 01/01/2018 al 20/06/2018: (5 mesi e 19 giorni): $0,50 * 6 = 3$;

A tale punteggio l’Amministrazione avrebbe dovuto sommare quello previsto per il servizio prestato nelle scuole statali che, come calcolato, è pari a punti **13,5**:

- A.s. 2018/2019: dal 20/09/2018 al 24/09/2018 e dal 25/09/2018 al 30/06/2019 (9 mesi e 10 giorni): $0,5 * 9 = 4,5$;
- A.s. 2019/2020: dal 12/09/2019 al 30/06/2020 (9 mesi e 18 giorni): $0,5 * 10 = 5$;
- A.s. 2020/2021: dal 07/09/2020 al 08/05/2021 (data di presentazione della domanda) (8 mesi): $0,5 * 8 = 4$.

Il ricorrente aveva pertanto diritto alla attribuzione di **34,5 punti complessivi**, risultanti dalla valutazione piena – e non della metà – del servizio svolto sia nelle scuole statali che negli istituti paritari.

Tale erronea attribuzione del punteggio per il servizio svolto dal ricorrente nella scuola paritaria ha impedito al medesimo di ottenere una migliore posizione in graduatoria nella graduatoria di Collaboratore scolastico e di poter essere immesso in ruolo per il presente anno scolastico 2021/2022, con evidenti gravi ricadute economiche e sociali.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che, come emerge dal Decreto n. 29985 del 27/09/2021 il Ministero dell’Istruzione decretava l’immissione in ruolo di candidati collocati, nella graduatoria di appartenenza del ricorrente, con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al Sig. Lioncino, come risulta dal seguente prospetto (cfr. doc. 7: Decreto n. 29985 del 27/09/2021):



STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b
00187-Roma
Tel. 0642014795

DISPONE

Art.1

I candidati sottoelencati sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 ed economica dall'effettiva presa di servizio.

I neo-immessi in ruolo saranno assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2021/22 presso le istituzioni scolastiche sottoindicate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal beneficio dell'immissione in ruolo.

Art.2

Il Dirigente scolastico provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato curando l'inoltro all'Ufficio Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

La mancata assunzione in servizio degli interessati senza giustificato motivo dovrà essere comunicata dalla scuola tempestivamente allo scrivente ufficio.

Provincia	Profilo ATA	Graduatoria	Posizione	Punteggio	Cognome	Nome	Scuola assegnata	Denominazione scuola
RM	CS	GP24	377		GALASSO	SILVIA	RMIC8J000G	F. DE SANCTIS
RM	CS	GP24	378		DE SIMONI	TIZIANA	RMIC8AC002	P. BORSELLINO
RM	CS	GP24	379		ROSANOVA	MARIA	RMPC180004	L.C. SOCRATE
RM	CS	GP24	381		ALOISI	MIRKO	RMIC8E4008	L.C. VIA MARELLI
RM	CS	GP24	382		PIZZIMENTI	CATERINA	RMIS08100R	E. FERRARI
RM	CS	GP24	383		BEVACOLIA	FRANCESCA	RMIS00100K	S. D'ACQUISTO
RM	CS	GP24	384		LILLO	BARBARA	RMIC8B300L	RITA LEVI MONTALCINI
RM	CS	GP24	385		DI BENEDETTO	GIUSEPPE	RMPC17000D	ALBERTELLI
RM	CS	GP24	386		MOZZILLO	GIUSEPPE	RMPC010009	MONTESSORI
RM	CS	GP24	387		CIPOLLETTA	IMMACOLATA	RMIC8FJ00B	FIUME GIALLO
RM	CS	GP24	388		TROMBETTA	CARLO	RMIC842002	NINO ROTA
RM	CS	GP24	389		SCOLARO	LOREDANA	RMIC8B500G	F. DE SANCTIS
RM	CS	GP24	391		DI BIASE	RAFFAELE	RMIC88700G	LOREDANA CAMPANARI
RM	CS	GP24	392		MUCCIACITO	GIANLUCA	RMIC892003	TIVOLI IV

Come emerge dal D.D. n. 29985 del 27/09/2021, l'Amministrazione resistente procedeva alla immissione in ruolo di candidati collocati all'interno della graduatoria permanente per il personale A.T.A. definitiva con un punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato al ricorrente per effetto del corretto legittimo riconoscimento del servizio espletato nelle scuole paritarie.

È difatti evidente che ottenevano l'immissione in ruolo i candidati Mozzillo, Cipolletta, Trombetta, Scolaro e Di Biase i quali, come si evince dalla graduatoria che si riporta di seguito, avevano un punteggio complessivo di 18,50 punti, dunque di gran lunga inferiore a quello che invece sarebbe spettato al ricorrente per effetto del riconoscimento dell'intero servizio paritario prestato:

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
PROCEDURE CONCORSUALI PERSONALE ATA
GRADUATORIA PERMANENTE PER IL PERSONALE A.T.A.
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA

SS-13-HN-XNO99
5/08/2021
PAG. 74

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA

PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO				IDENTIF.	PUNTEGGI				RIS. PREF.		N. S.	PREC.	PUNT.	RIN. PA
POS.	DATI ANAGRAFICI				PREC.	AMM.	SERV.	TITOLI			FIG. D.	(*)	TOT.	SUP.
GRAD.														
000386	MOZZILLO	GIUSEPPE	RM/014500	0,00	3,50	15,00	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	10/12/1974	(NA)	*****											
000387	CIPOLLETTA	IMMACOLATA	RM/013885	0,00	2,00	16,50	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	17/01/1968	(AV)	*****											
000388	TROMBETTA	CARLO	RM/012069	12,00	2,00	4,50	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	08/10/1966	(RM)	*****											
000389	SCOLARO	LOREDANA	RM/014354	0,00	3,50	15,00	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	22/10/1966	(RM)	*****											
000390	GOLIA	LEOPOLDO	RM/014461	0,00	2,50	16,00	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	05/06/1989	(CE)	*****											
000391	DI BIASE	RAFFAELE	RM/014349	0,00	3,50	15,00	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	18/09/1991	(CE)	*****											
000392	MUCCIACITO	GIANLUCA	RM/014376	0,00	3,50	15,00	0,00	****	*****	*	*	***	18,50	
	01/06/1991	(RM)	*****											

Da ciò consegue dunque che il ricorrente, qualora l'Amministrazione avesse conteggiato per intero il servizio prestato nelle paritarie, avrebbe certamente ottenuto l'immissione in ruolo, ambita dopo anni di precariato.

L'illegittimità della condotta del Ministero è evidente inoltre se solo si considera che il ricorrente è iscritto nell'elenco provinciale di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68/99 nella sezione "Invalidi civili" a decorrere dal 13/05/2015 (**cfr. doc. 8: Certificato invalidità civile**).

Ciò non è stato in alcun modo preso in considerazione dalla resistente Amministrazione, nonostante nel Decreto n. 29985 del 27/09/2021 che ha disposto l'immissione in ruolo dei candidati di cui sopra, vi è un riferimento al "*prospetto delle disponibilità per le nomine da conferire al personale ATA beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68*".

È pertanto evidente il duplice danno patito dal Sig. Lioncino il quale, pur in presenza di una attestazione di invalidità, non solo ha subito la mancata valutazione per intero del servizio prestato nella scuola paritaria, ma ha altresì assistito alla immissione in ruolo di candidati collocati nella graduatoria permanente definitiva con il punteggio di 18,50, dunque inferiore a quello a lui spettante per effetto del legittimo riconoscimento per intero del servizio prestato.

*

La previsione della valutazione "per la metà" del servizio svolto nella scuola statale non paritaria, stabilita dall'**allegato A/1 del Decreto n. 173 del 23.04.2021** ed altresì confermata nella graduatoria provinciale permanente di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 per Collaboratore scolastico di cui al **Decreto n. 800 del 09.08.2021** del Ministero dell'Istruzione-USR Lazio, risultano chiaramente discriminatori nonché emessi in palese violazione di quanto disposto dal D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con **Legge n. 333 del 2001**, il quale ha stabilito la piena equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, **sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**" (**cfr doc. 9: D.L. 255-2001 coordinato con Legge di conversione**).

Il ricorrente intende pertanto, con il presente giudizio, far valere l'illegittimità



dell'attribuzione ridotta alla metà del servizio prestato dal medesimo nelle scuole non statali paritarie al fine di poter ottenere l'attribuzione del punteggio per intero e, conseguentemente, una migliore collocazione nella graduatoria di I fascia del personale A.T.A. "Collaboratore scolastico" e poter così ottenere l'immissione in ruolo.

La mancata attribuzione del punteggio svolto dalla ricorrente deve quindi ritenersi illegittima, oltre che ingiusta, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3.7.2001, CONVERTITO CON LEGGE N. 333 DEL 2001, DEL D.L. N. 250 DEL 2005, CONVERTITO NELLA L. N. 27 DEL 2006 E DELLA LEGGE N. 62 DEL 2000. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come già ampiamente esposto in premessa, la valutazione "per la metà" del servizio svolto nella scuola statale non paritaria e già stabilita **dall'allegato A/1 del Decreto n. 173 del 23.04.2021** del Ministero dell'Istruzione-USR Lazio, risulta discriminatoria ed in palese contrasto con la normativa vigente.

Ed invero la Legge 62 del 2000 all'art. 1, commi 1 dispone che *"1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*; inoltre prosegue il comma 3: *"Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)"* **(cfr. doc. 10: Legge 62 del 2000).**

Si evidenzia inoltre che il **D.L. n. 250/2005**, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con



l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie (**cf. doc. 11: Sentenza Consiglio di Stato 1102 del 5.02.2002**).

In particolare, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *"le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie"*.

Si aggiunge che, in armonia col delineato sistema equiparativo, il **D.L. n. 255 del 3.7.2001**, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: *"I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"* (**cf. doc. 10: Ordinanza Consiglio di Stato 953 del 7.03.2017**).

In proposito si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la **Sentenza n. 1102 del 5.02.2002**, ha affermato che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici"* (**cf. doc. 12: Ordinanza TAR Lazio 8415 del 25.07.2018**).

Appare dunque evidente che il suddetto decreto, nella parte in cui attribuisce al servizio prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cf. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.).

Si aggiunge inoltre che il TAR del Lazio ha altresì recentemente stabilito che la *"sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell'art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001*



che stabilisce che: “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

Ne consegue l'assoluta illegittimità della valutazione “per la metà” del servizio svolto dal ricorrente presso la scuola paritaria.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

II. SUL PIENO DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE L'IMMISSIONE IN RUOLO, PER EFFETTO DEL LEGITTIMO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 23,75 ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEFINITIVA PER IL PERSONALE A.T.A.

Si evidenzia inoltre che il ricorrente, avendo prestato dal'a.s. 2014/15 all'a.s. 2018/19 presso Istituti paritari, ha pieno diritto ad ottenere la valutazione “per intero” del servizio svolto presso i predetti.

Pur tuttavia l'Amministrazione resistente, sebbene il D.L. n. 255 del 3.7.2001 convertito con la Legge n. 333/2001 abbia stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, ha erroneamente previsto di valutare il servizio prestato dal ricorrente soltanto “per la metà” ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Ed invero, in virtù di quanto stabilito dagli atti impugnati, il ricorrente ha ottenuto un punteggio chiaramente inferiore nella graduatoria di I fascia del personale A.T.A. – Collaboratore scolastico (ovvero 15,50 punti) rispetto ai colleghi che hanno prestato servizio nella scuola statale, essendo così escluso – proprio in virtù di tale posizione in graduatoria – dalla possibilità di essere immesso in ruolo.

Alla luce di quanto esposto, non vi è chi non veda come la previsione dell'attribuzione del punteggio “ridotto alla metà” per il servizio svolto in scuole paritarie risulti palesemente illegittima e gravemente pregiudizievole dei diritti del ricorrente.

L'illegittimità di quanto disposto dall'Amministrazione resistente è evidente, se solo si considera che la medesima ha proceduto alla immissione in ruolo di candidati collocati all'interno della graduatoria di appartenenza del ricorrente, i quali hanno un punteggio nettamente inferiore a quello che sarebbe spettato al Sig. Lioncino in



considerazione della corretta valutazione per intero del servizio prestato nelle paritarie.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente ricorso.

Per quanto sin qui esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

alla S.V. Ill.Ma, affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente non oltre 30 giorni prima della predetta udienza, con invito all'Amministrazione a costituirsi nei modi e nei termini di legge entro 10 giorni dall'udienza di discussione con memoria ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua assenza o contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso

IN VIA PRINCIPALE

1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla valutazione "per intero" del servizio svolto dal medesimo nella scuola paritaria, ai fini della corretta attribuzione del punteggio complessivo di 34,5 all'interno della graduatoria provinciale permanente definitiva di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 per il profilo di "Collaboratore scolastico" del M.I.-USR Lazio

E PER L'EFFETTO

1. ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 173 del 23/04/2021 nella parte in cui, all'allegato A/1, prevede la valutazione del servizio svolto nella scuola paritaria "ridotto alla metà";

2. ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio totale di 34,5 punti, quale risultante dalla valutazione "per intero" di tutto il servizio svolto, ivi compreso quello espletato nelle scuole paritarie, ai



fini della legittima collocazione del medesimo all'interno della graduatoria provinciale permanente definitiva di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 per il profilo di "Collaboratore scolastico" di cui al Decreto n. 800 del 09.08.2021 del Ministero dell'Istruzione - USR Lazio;

3. ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente a disporre l'immediata immissione in ruolo del ricorrente, per effetto dell'attribuzione del legittimo punteggio di 34,5 e della conseguente migliore posizione maturata all'interno della graduatoria provinciale permanente definitiva di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 per il profilo di "Collaboratore scolastico".

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Estratto conto previdenziale INPS;
- 2) Contratti di lavoro paritarie;
- 3) Contratti di lavoro Scuole statali;
- 4) Decreto n. 173 del 23.04.2021;
- 5) Domanda inserimento graduatoria permanente ATA;
- 6) Decreto n. 800 del 09.08.2021 e graduatoria definitiva;
- 7) Decreto n. 29985 del 27/09/2021;
- 8) Certificato invalidità civile;
- 9) D.L. 255-2001 coordinato con Legge di conversione;
- 10) Legge 62 del 2000;
- 11) Sentenza Consiglio di Stato 1102 del 5.02.2002;
- 12) Ordinanza Consiglio di Stato 953 del 7.03.2017;
- 13) Ordinanza TAR Lazio 8415 del 25.07.2018;
- 14) Sentenza TAR Lazio 621 del 15.01.2021;
- 15) Sentenza TAR Lazio 2204 del 18.02.2019.

Roma, 02.12.2021

Avv. Domenico Naso



**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento e/o disapplicazione dell'allegato A/1 del Decreto n. 173 del 23.04.2021 nella parte in cui viene attribuito un punteggio ridotto alla metà per il servizio svolto nella scuola paritaria, e del successivo al Decreto n. 800 del 09.08.2021 del Ministero dell'Istruzione-USR Lazio avente ad oggetto la graduatoria provinciale permanente di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 del personale ATA per il profilo di "Collaboratore scolastico" al quale hanno partecipato numerosi candidati;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.



Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE
PRECEDE**

- nei confronti di tutti i candidati che risultano presenti nella graduatoria provinciale permanente di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 del personale ATA per il profilo di "Collaboratore scolastico" di cui al Decreto n. 800 del 09.08.2021 del Ministero dell'Istruzione-USR Lazio, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 02.12.2021

Avv. Domenico Naso

